



ISTITUTO ONNICOMPRESIVO STATALE "A. ARGOLI"
INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO - ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
INDIRIZZO TURISMO

Via Guglielmo Marconi, 51 – 67069 TAGLIACOZZO – C.F. 81006950661
Segreteria tel. 0863/610335

Sito web: www.istitutoargoli.edu.it - E-mail: agmm060003@istruzione.it -
Pec: agmm060003@pec.istruzione.it

I. O. - "A. ARGOLI"-TAGLIACOZZO
Prot. 0006707 del 11/09/2023
IV (Uscita)

Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale

Alle/ai docenti

Al personale ATA

Scuola secondaria di primo grado

Alla DSGA

Al sito web

Oggetto: Autorizzazione all'uscita autonoma degli studenti minori di anni 14.

Con l'accoglimento della domanda di iscrizione, ogni istituto scolastico assume l'obbligo di vigilare sull'integrità psico-fisica, sulla sicurezza e sulla incolumità degli alunni. Tale obbligo permane a carico degli addetti al servizio scolastico per tutto il tempo in cui gli alunni minorenni sono ad essi affidati e, quindi, fino al subentro dei loro genitori o di persone da questi incaricate. **L'art. 19 bis comma 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172**, ha previsto che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l'uscita autonoma al termine dell'orario scolastico. La stessa norma ha stabilito che detta "autorizzazione esonera il personale scolastico.

I genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado che intendono consentire l'uscita autonoma dei propri figli sono invitati a compilare il modulo allegato alla presente comunicazione e a restituirlo in segreteria alunni corredato della copia del proprio documento di identità entro e non oltre le ore 13.00 di mercoledì 13 settembre 2023.

Le autorizzazioni avranno efficacia dal momento della presentazione sino alla fine dell'anno scolastico 2023-2024, ferma restando la possibilità di revoca, e dovranno essere rinnovate in ogni anno scolastico successivo. Nel caso in cui la famiglia non presenti l'autorizzazione, i genitori si impegnano a riprendere il proprio figlio/la propria figlia al termine delle lezioni anche tramite persona debitamente delegata.

TESTO INTEGRALE DELL'ARTICOLO 19-bis COMMA 1

(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici).

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza."

Si confida nella collaborazione da parte di tutte le famiglie.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Clementina Cervale
(Documento firmato digitalmente)